

Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna approvato con deliberazione del Direttore Generale n..... del

Art. 1 – Oggetto.

Il presente regolamento disciplina i casi e le modalità di conferimento degli incarichi di collaborazione e consulenza, secondo le disposizioni del Dlgs 81/2015 e s.m.i. e dell'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i..

Rientrano in tale disciplina gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 409 n. 3 c.p.c.

Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento le seguenti tipologie di incarico

- incarichi per la difesa e la rappresentanza in giudizio dell'Azienda, per consulenza legale, per attività notarili e per consulenza fiscale,;
- incarichi connessi alla progettazione, direzione, collaudo di lavori pubblici e opere pubbliche, nonché prestazioni consistenti nella resa di servizi riconducibili a contratti d'appalto, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge e di regolamento;
- incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e del Nucleo di Valutazione;
- incarichi di docenza attinenti le attività di formazione del personale dipendente;
- incarichi conferiti a professionisti dipendenti di altri enti pubblici o istituzioni socio-sanitarie senza scopo di lucro, con rapporto regolato da convenzione stipulata dall'Azienda con l'ente di appartenenza;
- incarichi professionali riguardanti attività monocratiche e collegiali del Dipartimento di Prevenzione e della Medicina Legale (commissioni invalidi civili, commissioni patenti, visite fiscali e necroscopiche ecc.).

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia a quanto previsto al titolo III “del lavoro autonomo” del C.C. (art. 2222 e seg.) e alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 2 – Presupposti.

Ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., per specifiche esigenze cui non può far fronte col personale in servizio, l'Azienda può conferire incarichi di lavoro autonomo a esperti dotati di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, purché in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'azienda conferente, a obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'azienda stessa;
- l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

In caso di richiesta di possesso di particolari qualifiche o specializzazioni che non comportino l'iscrizione ad albi od ordini si rinvia a quanto stabilito all'art. 4 commi 64-68 della l. 92/2012



Azienda Usl Toscana
Nord Ovest
Sede legale
via Cocchi, 7/9
56121 - Pisa
P.IVA: 02198590503

Art. 3 – Procedura di conferimento.

La proposta di conferimento di un incarico di collaborazione esterna è formulata dal direttore del dipartimento cui afferisce la struttura interessata, che deve darne compiuta motivazione tecnica e organizzativa, documentando la mancanza o la insufficienza nell’Azienda di specifiche professionalità che rispondano alle necessità rilevate.

L’attivazione della procedura per l’attribuzione dell’incarico è disposta dal Direttore Generale con proprio atto, nel quale sono indicati i requisiti di ammissione dei candidati, gli eventuali titoli preferenziali, la durata dell’incarico e l’ammontare del compenso previsto, che deve essere di norma calcolato sulla base delle seguenti tariffe orarie onnicomprensive:

ruolo	Tariffa oraria onnicomprensiva ordinaria	Tariffa oraria onnicomprensiva maggiorata per sede disagiata (isole, comunità montane, carceri o residenze per l’esecuzione di misure di sicurezza)
Comparto	€ 23	€ 27
Medici specializzandi (se consentito da normativa)	€ 26	€ 30
Altri ruoli <u>Dirigenza</u>	€ 30	€ 34
Dirigenza Medica e medici pensionati (se consentito da normativa)	€ 35	€ 39

In deroga al presente regolamento, per particolari categorie di professionisti o per personale di difficile reperimento, con apposito atto deliberativo si potrà prevedere un compenso a prestazione, a forfait o a tariffa ulteriormente maggiorata.

Potrà essere previsto un apposito rimborso spese, qualora ne ricorrono i presupposti ravvisati dal Direttore di Dipartimento proponente l’incarico da conferire.

La scelta del professionista è operata unicamente mediante procedura comparativa per titoli ed eventuale colloquio. Il relativo bando, che deve riportare gli estremi dell’atto autorizzativo aziendale, viene pubblicato quando la delibera di indizione è esecutiva sul sito web ufficiale dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest nella sezione “bandi e concorsi” e vi rimane per quindici giorni o per un periodo minore qualora vi sia necessità ed urgenza.

Qualora pervenga una sola domanda, la valutazione del curriculum può essere effettuata da un solo esperto nella disciplina oggetto dell’incarico, individuato di norma nel responsabile della struttura organizzativa nella quale verrà inserito il professionista o suo delegato di posizione apicale.

In caso di pluralità di domande la valutazione spetta a due o più esperti, di cui almeno un di posizione apicale. La valutazione consiste in un giudizio complessivo su ciascun candidato, finalizzato ove possibile alla creazione di una lista di idonei utilizzabile per successive necessità dell’Azienda, in un’ottica di razionalizzazione e ottimizzazione delle procedure amministrative.

La lista di idonei così ottenuta è valida per un anno dalla data di redazione del verbale conclusivo, che deve essere recepito con atto ufficiale da pubblicare all'albo pretorio aziendale. La redazione del verbale è obbligatoria anche in caso di ricezione di una sola domanda.

A discrezione della commissione, i candidati che risultino preliminarmente in possesso della professionalità richiesta potranno essere sottoposti ad un colloquio individuale di approfondimento.

Art. 4 – Cumulo di incarichi.

Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di incompatibilità e inconferibilità, le presenti disposizioni sono volte ad evitare che il cumulo di incarichi, ancorché di sola natura libero professionale, comprometta lo svolgimento delle attività affidate da questa Azienda al professionista.

Non è di norma consentito il cumulo di incarichi per un impegno complessivo superiore alle trentotto ore settimanali per il personale dirigenziale e alle trentasei per quello del comparto. Ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 66 del 08/04/2003, tali limiti possono essere elevati a quarantotto ore settimanali per contratti libero professionali di durata non superiore a sei mesi.

Art. 5 – Stipula del contratto di lavoro autonomo.

Individuato il professionista a cui affidare l'incarico, in esito alle procedure indicate all'art. 3, lo stesso sarà chiamato a stipulare il contratto individuale di lavoro, nel quale è indicata la decorrenza dell'incarico, e a sottoscrivere apposita modulistica finalizzata al suo inquadramento fiscale e assicurativo.

Art. 6 – Durata degli incarichi.

Gli incarichi possono essere affidati, di norma, per la durata massima di un anno; la delibera di attivazione può tuttavia, motivatamente, prevedere una durata superiore.

Art. 7 – Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico.

Il dirigente competente della struttura organizzativa in cui è inserito il collaboratore esterno verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico; qualora i risultati delle prestazioni fornite risultino non conformi a quanto richiesto sulla base dell'incarico ricevuto ovvero siano del tutto insoddisfacenti, prima della scadenza contrattuale, il medesimo dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro il termine stabilito, ovvero richiedere all'Azienda la risoluzione del contratto per inadempienza.

Il dirigente di cui al comma 1 attesta il corretto svolgimento dell'attività al fine della liquidazione periodica delle spettanze al professionista.

Art. 7 - Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore il

Azienda Usl Toscana
Nord Ovest
Sede legale
via Cocchi, 7/9
56121 - Pisa
P.IVA: 02198590503

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PISTOLESI MAIDA

DATA FIRMA: 17/09/2020 12:45:58

IMPRONTA: 62323039373330616638386461376233353564373738616464616464343531333537663330303536